

Permessi per assistenza a disabili gravi ricoverati in casa di riposo

Argomento - *La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, possono fruire di tre giorni di permesso mensile a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno (art. 33, comma 3, legge n. 104/1992).*

Novità - *Nell'interpello avanzato al Ministero del lavoro si chiede se possa fruire dei predetti permessi il lavoratore subordinato per assistere un disabile in situazione di gravità già ricoverato, nel caso in cui la casa di riposo ospitante non garantisca l'assistenza per le visite specialistiche e terapie al di fuori della struttura. Secondo la risposta del Ministero l'ipotesi descritta esula dalla situazione di ricovero a tempo pieno, dato che l'assistenza concerne il periodo in cui il portatore di handicap si reca all'esterno della casa di cura per effettuare delle terapie.*

Il lavoratore avrà pertanto diritto ai permessi mensili per assistere il disabile in questa fase, con obbligo di presentare apposita documentazione rilasciata dalla struttura competente che attesti le visite o le terapie effettuate.

Occorre aggiungere che l'Inps, con la circolare n. 90/2007, ha chiarito che anche nel caso di ricovero a tempo pieno si ha assistenza del familiare (con diritto ai permessi) nel caso di:

- *ricovero a tempo pieno, finalizzato ad un intervento chirurgico oppure a scopo riabilitativo, di un bambino di età inferiore ai tre anni con disabilità in situazione di gravità, per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare (parente o affine entro il 3° grado);*

nonché

- *di ricovero di persona con disabilità in situazione di gravità in coma vigile e/o in situazione terminale, su valutazione del dirigente responsabile del Centro medico legale della Sede Inps.*

L'Anci ha proposto istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione sulla portata applicativa dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 nel caso di richiesta dei permessi orari da parte di soggetto che assiste un disabile in situazione di gravità già ricoverato.

In particolare l'interpellante chiede di conoscere se i permessi siano concedibili nel caso in cui la casa di riposo ospitante non garantisca l'assistenza per le visite specialistiche e terapie al di fuori della struttura e affidi nuovamente il disabile alla responsabilità dei parenti per tutto il periodo di tempo in cui lo stesso si trova all'esterno della casa di riposo.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle condizioni di lavoro e dell'Inps, si rappresenta quanto segue.

La norma di cui all'art. 33, comma 3, legge n. 104/1992 prevede per «*la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado*», la possibilità di fruire di tre giorni di permesso mensile «*a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno*». Il dettato normativo sembra dunque precludere la concessione dei

Ministero del lavoro

Risposta a interpello 20 febbraio 2009, n. 13

Oggetto: Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - Art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992 - Permessi orari per accompagnamento a visite mediche o terapie di soggetto disabile in situazione di gravità ricoverato in casa di riposo

permessi nel caso di ricovero a tempo pieno del disabile da assistere.

Il caso sottoposto all'esame di questa Direzione riguarda, tuttavia, l'ipotesi in cui il ricovero venga interrotto per garantire visite specialistiche o terapie da effettuarsi all'esterno della casa di riposo, ovvero presso

strutture adeguate all'assistenza sanitaria o riabilitativa.

Tale ipotesi non può essere ricondotta alla previsione di cui all'art. 33 citato. La circostanza, infatti, che il disabile debba recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie interrompe effettivamente il tempo pieno del ricovero e determina il necessario affidamento del disabile all'assistenza del familiare, il quale, ricorrendone dunque gli altri presupposti di legge, avrà diritto alla fruizione dei permessi.

A tal fine, evidentemente, l'interessato sarà comunque tenuto alla presentazione di apposita documentazione rilasciata dalla struttura competente che attesti le visite o le terapie effettuate.

Quanto alla possibilità di fruizione oraria dei tre giorni interi di permesso di cui all'art. 33, comma 3, legge n. 104/1992, si rinvia ai chiarimenti già forniti dal Dipartimento della funzione pubblica in merito alle novità introdotte dall'art. 71 del Dl n. 112/2008 (conv. da legge n. 133/2008).